



Berna, 19.03.2010

Informazione

“Security Amendment” – attuazione dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale

In sostituzione delle informazioni datate 17.12.2008, 22.1.2009, 25.2.2009 e 15.6.2009

Attuazione dell’accordo, negoziato con l’Unione europea, sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale

Situazione iniziale

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 gli Stati Uniti hanno messo in atto una serie di misure nell’ambito della lotta al terrorismo internazionale. Una di esse consiste nella maggiore sorveglianza del traffico internazionale delle merci.

Come reazione alle suddette misure, l’UE ha completato il codice doganale comunitario con apposite misure di sicurezza, il cosiddetto “security amendment”. Entro il 1° gennaio 2011 l’UE prevede pertanto la dichiarazione sommaria di entrata per tutte le merci importate nell’UE da Paesi terzi nonché la dichiarazione sommaria di uscita per tutte le merci esportate dall’UE verso Paesi terzi. Sulla base di tali dichiarazioni effettuate in anticipo mediante dati di sicurezza sarà realizzata un’analisi dei rischi in materia di sicurezza.

Inoltre, l’UE ha introdotto la qualifica di “operatore economico autorizzato” (Authorised Economic Operator, AEO), la quale permette al titolare di fruire di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali di sicurezza.

Accordi

Con decreto del 13 maggio 2009, il Consiglio federale ha approvato l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza. Esso è stato sottoscritto a Bruxelles il 25 giugno 2009 e applicato provvisoriamente dal 1° luglio 2009. L’approvazione da parte del Parlamento svizzero è prevista per il primo semestre del 2010.

Grazie ai negoziati tra la Svizzera e la Comunità europea, in ambito di sicurezza la Svizzera è equiparata a uno Stato membro dell’UE e quest’ultima considera i nostri standard di sicurezza equivalenti a quelli comunitari.

Nel 2010 dovrebbe essere concluso un accordo analogo con la Norvegia, la cui applicazione è prevista per il 1° gennaio 2011.

Di conseguenza, anche dopo l’introduzione delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico bilaterale delle merci tra la Svizzera (incl. il Principato del Liechtenstein) e l’UE non sarà necessario ricorrere né a dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, né a controlli doganali e analisi dei rischi rilevanti dal punto di vista della sicurezza. Questo significa che nel caso dell’80 per cento delle importazioni in Svizzera e del 60 per cento delle esportazioni dalla Svizzera non dovranno essere adottate nuove misure.

Al contrario, la Svizzera ha dovuto impegnarsi a sottoporre il traffico delle merci con Stati non membri dell'UE alle medesime prescrizioni in materia di sicurezza dell'UE. Ciò implica quanto segue:

- per gli invii importati direttamente da Stati non membri dell'UE (esclusivamente nel caso del traffico aereo) oppure per le merci esportate verso tali Stati è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata o la dichiarazione sommaria di uscita;
- per gli invii provenienti in Svizzera via terra attraverso l'UE da Stati non membri dell'UE la dichiarazione sommaria di entrata è richiesta presso il primo luogo d'entrata nello spazio comune di sicurezza;
- per gli invii provenienti dalla Svizzera e destinati a Stati non membri dell'UE inviati in transito via terra attraverso l'UE è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita in Svizzera. I dati di sicurezza sono inoltrati, congiuntamente all'analisi dei rischi e al controllo di sicurezza, dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) all'ufficio doganale d'uscita dell'UE.

Le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita vanno trasmesse in formato elettronico e i dati forniti servono per l'analisi dei rischi. La definizione del rischio comprende la sicurezza in senso stretto, la sanità pubblica, l'ambiente e la protezione dei consumatori.

Informazioni sulla sicurezza – attuazione in Svizzera

Quali dati vanno trasmessi in anticipo (dati di sicurezza)?

Il contenuto della predichiarazione sommaria è descritto nell'[allegato 30 bis del regolamento n. 1875/2006 della Commissione europea](#). A seconda del genere di traffico (ferroviario, stradale ecc.) e della qualifica della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (AEO o meno) vengono richiesti dati di sicurezza differenti.

Nella seguente tabella è riportato il massimo dei dati che devono essere forniti. Per i record ridotti, si veda l'allegato 30 bis.

Numero di articoli	Y ¹	Y
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X/Y	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y	X/Y
Spedizioniere	X/Y	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y	Y
Destinatario	X/Y	X/Y
Trasportatore		Z
Parte destinataria della notifica		X/Y
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera		Z
Numero di riferimento del trasporto		Z
Codice del primo luogo di arrivo		Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale		Z
Codici del o dei paesi di transito	Y	Y
Ufficio doganale all'uscita	Y	
Localizzazione delle merci	Y	
Luogo di carico		X/Y
Codice del luogo di scarico		X/Y
Designazione delle merci	X	X
Tipo di colli (codice)	X	X
Numero di colli	X	X
Marchi di spedizione	X/Y	X/Y
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y	X/Y
Numero di articolo	X	X
Codice delle merci	X	X
Massa lorda (kg)	X/Y	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X	X
Numero del suggello	X/Y	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y	X/Y
Data della dichiarazione	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y	Y
Codice del paese del primo ufficio dichiarato	Z	Z
Persona domanda il deviato	Z	Z

¹ Quando c'è l'indicazione 'X' vanno forniti i dati al livello delle posizioni delle merci della dichiarazione, con 'Y' quelli al livello dei dati d'intestazione e con 'Z' quelli al livello del documento di trasporto. Nel caso di combinazione delle tre lettere, occorre trasmettere i dati di tutti questi livelli.

MRN		
Codice del primo luogo di arrivo		
Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata		

I dati di sicurezza vengono integrati negli annunci d'esportazione, nelle dichiarazioni d'esportazione (e-dec Esportazione e NCTS) e negli annunci di transito. Essi vengono trasmessi mediante la nostra applicazione NCTS.

Per quanto riguarda l'applicazione NCTS, i documenti tecnici ("Specifiche tecniche", "Branching diagrams", "Descrizione di messaggi, condizioni e regole") e i documenti "EDIFACT Guides" (CH801A, CH802A e CH803A), tutti disponibili solo in lingua tedesca e francese, sono stati aggiornati per i fornitori di software. L'insieme dei campi di sicurezza nonché le nuove condizioni e regole sono stati realizzati secondo le specifiche funzionali del sistema di transito (FTSS). I dettagli relativi ai cambiamenti sono descritti nel documento "Modifiche". Tutti questi documenti sono reperibili su Internet al seguente link:

<http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02544/02626/index.html?lang=it>.

È stato aggiornato anche il catalogo dei dati per e-dec Esportazione, pubblicato su Internet al seguente link:

<http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02278/index.html?lang=it>.

Le regole di plausibilità valide per e-dec Esportazione vi saranno messe a disposizione nelle prossime settimane.

Con quale anticipo devono essere forniti i dati?

Per i dati di sicurezza da sottoporre obbligatoriamente in formato elettronico valgono i sottostanti termini di predichiarazione (in base all'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale).

Importazione	Traffico aereo:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nei voli di breve tragitto (della durata inferiore alle 4 ore), al più tardi nel momento effettivo del decollo. ○ Nei voli di lungo tragitto, min. 4 ore prima dell'arrivo.
	Traffico ferroviario e navigazione interna:	Nessuna importazione diretta da Stati non membri dell'UE; la dichiarazione sommaria di entrata ha luogo al confine esterno dell'UE.
	Traffico stradale:	Nessuna importazione diretta da Stati non membri dell'UE; la dichiarazione sommaria di entrata ha luogo al confine esterno dell'UE.
	Traffico marittimo:	Nessuna importazione diretta da Stati non membri dell'UE; la dichiarazione sommaria di entrata ha luogo al confine esterno dell'UE.
Esportazione	Traffico aereo:	Min. 30 minuti prima del decollo.
	Tutti gli altri generi di traffico:	Il tempo richiesto per effettuare un'analisi dei rischi e, se necessario, per trattenere l'invio prima del passaggio del confine.

In quale sistema devono essere immessi i dati?

Importazione (traffico aereo)	L'AFD creerà un modulo nel sistema e-dec Importazione per l'immissione dei dati di sicurezza.
Esportazione	I sistemi e-dec Esportazione e NCTS saranno completati con i corrispondenti campi di dati e adeguati affinché possano essere applicati a casi speciali. Le necessarie notifiche alle autorità estere verranno generate direttamente dai sistemi dell'Amministrazione federale delle dogane (NCTS, e-dec Esportazione).

A tempo debito verranno pubblicate le necessarie informazioni a riguardo.

Chi immette i dati?

Importazione (traffico aereo)	La compagnia area o l'handling agent su suo incarico.
Esportazione	L'esportatore, il dichiarante o la ditta di spedizione, vale a dire chi dispone dei dati.

A partire da quale momento devono essere forniti i dati?

L'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale è applicato provvisoriamente dal 1° luglio 2009. Dal 1° gennaio 2011 le predichiarazioni sommarie all'importazione e all'esportazione diventeranno obbligatorie.

Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di rivolgersi a:

Ludovic Chesaux (ludovic.chesaux@ezv.admin.ch)

Gabriella Derungs (gabriella.derungs@ezv.admin.ch)

AEO

Con l'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale la Svizzera si è altresì impegnata a riconoscere la qualifica di AEOS ("security") e AEOF ("full"; in ambito di sicurezza) dell'UE nonché a introdurre la qualifica di AEO "sicurezza" in Svizzera, che permetterà di fruire di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali di sicurezza. Questa qualifica svizzera sarà considerata, da parte dell'UE, equivalente all'AEOS.

Da inizio febbraio, sulla base dei nuovi articoli 112a-112g dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01), viene eseguito un esercizio pilota con quattro AEO prescelti. Si prevede che dall'estate 2010 saranno assegnate le prime certificazioni definitive in Svizzera.

In merito alla procedura di certificazione sono stati stabiliti i principi qui appresso:

- l'AFD è competente per la certificazione;
- la procedura di certificazione si basa su quella dell'UE;
- il richiedente deve svolgere un'autovalutazione (self assessment) compilando un apposito questionario;
- l'AFD verifica se tutte le condizioni sono adempiute;
- se possibile, si tiene conto di altri certificati (p. es. ISO 28001).

Per ulteriori informazioni concernenti questioni d'esercizio, si prega di rivolgersi a:

Gilbert Vaucher (gilbert.vaucher@ezv.admin.ch)

Per ulteriori informazioni concernenti questioni legali, si prega di rivolgersi a:

Stephan Mebold (stephan.mebold@ezv.admin.ch)